

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

<i>precedente</i>	<i>nuovo</i>
Articolo 1 – Finalità Ai sensi del comma 3 dell' art. 11 dello Statuto della Città, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.	Articolo 1 – Finalità Ai sensi <i>dell' art. 9 comma 3 dello Statuto della Città</i>, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni <i>per riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite, operanti sul territorio cittadino e per</i> agevolarne i rapporti di comunicazione e di collaborazione <i>con</i> l'Amministrazione <i>Civica</i>.
Articolo 2 - Requisiti Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.	Articolo 2 - Requisiti Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro, purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.
Articolo 3 – Presentazione della domanda La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.	Articolo 3 – Presentazione della domanda La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere <i>redatta debitamente compilata in ogni sua parte</i> in carta semplice sulla base di un <i>sul</i> modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante <i>o dal presidente</i>. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo <i>e</i>, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale. <i>La scheda di iscrizione contenente le notizie relative all'associazione deve essere firmata dal Presidente o Rappresentante Legale e consegnata unitamente alla fotocopia del documento di identità.</i> <i>A tal fine le informazioni e il modulo sono reperibili e scaricabili dal sito della Città di Torino.</i>

Articolo 4 - Iscrizione al Registro	Articolo 4 - Iscrizione al Registro
L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.	L'iscrizione al Registro è <i>effettuata</i>, con deliberazione della Giunta Comunale, <i>in base al numero delle richieste complete pervenute in un lasso di tempo che può variare dai 60 a i 90 giorni dalla data di ricezione.</i>
Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.	Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di <i>nuova</i> ricezione <i>della stessa.</i> degli elementi richiesti.
La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.	La domanda può essere respinta <i>in sede istruttoria</i>, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 con <i>comunicazione motivata da parte dell'ufficio preposto</i>, mentre con provvedimento motivato la Giunta Comunale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.
Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.	Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.	Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato <i>per posta elettronica, se reperibile all'indirizzo depositato in sede di iscrizione, o</i> a mezzo di raccomandata, inviata entro i quindici giorni successivi <i>dall'avvenuta pubblicazione del relativo atto.</i>
	<i>Il suddetto provvedimento di iscrizione dovrà essere conservato a cura dell'associazione come documento ufficiale attestante l'avvenuto inserimento nell'Albo.</i>
L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.	L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini dell'aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.

Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'articolo 21 dello Statuto della Città.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea Informativa e del modulo di iscrizione.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

Annualmente tutte le Associazioni iscritte **sono tenute a** ~~ad~~ inviare una relazione sull'attività svolta, **nonché a comunicare eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione, statuto....)**, ai fini dell'aggiornamento del Registro **e ai fini dell'eventuale erogazione di contributi finanziari, in ottemperanza all'art. 86 comma 1 del vigente Statuto.**

Qualora per due anni **consecutivi l'attività** ~~di seguito~~ non potesse essere documentata ~~alcuna attività~~ **o non pervenisse la relazione annuale o l'associazione non fosse rintracciabile ai recapiti dichiarati,** l'ufficio ~~proporrà~~ **è prevista** la cancellazione **d'ufficio** dall'Albo.

La relazione annuale deve essere trasmessa o consegnata direttamente all'ufficio Registro Associazioni entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento.

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'art. 23 dello Statuto della Città.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di **dare la massima pubblicizzazione** ~~agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro,~~ dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione **e dell'elenco delle associazioni inserite, viene predisposta**, ~~se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e~~ **modulistica** ~~del modulo di iscrizione.~~

Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla formazione del pubblico Registro Associazioni, pertanto il responsabile dell'associazione può avvalersi dei diritti di cui alla vigente normativa sulla Privacy.

Articolo 8 – Segreteria	Articolo 8 – Segreteria
L'Ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari Generali e Manifestazioni, cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.	L'Ufficio Registro delle Associazioni <i>presso il Comune di Torino</i> cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti. <i>Periodicamente inoltre provvede all'aggiornamento dei dati e alla pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte sul sito web della Città.</i>